



A TUTTE LE IMPRESE

Oggetto: Detassazione del salario di produttività: limiti di applicabilità.

Si fa seguito alla circolare n.24 del 31 maggio 2012 concernente l'argomento in oggetto.

Come è noto, sulla GU n. 125 del 30 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art.33, comma 12 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012), che definisce i parametri di riferimento per applicare la tassazione agevolata sugli emolumenti connessi alla produttività aziendale erogati nell'anno 2012 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali.

L'articolo 26 del DL n. 98/2011 aveva confermato anche per l'anno 2012, in via "programmatica", la tassazione agevolata sulle somme erogate, a fronte di incrementi di produttività o più in generale del miglioramento della competitività aziendale, stanziando a copertura circa 832 milioni di euro nel 2012 e 263 milioni nel 2013. La norma, prima citata, della legge di stabilità specificava che il decreto attuativo avrebbe dovuto fissare i parametri di accesso alla tassazione agevolata in modo tale da garantire il rispetto di tale onere massimo.

Il DPCM del 23 marzo 2012 prevede che la tassazione agevolata del 10% sugli emolumenti erogati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 relativi alla produttività aziendale, si applica entro il limite di 2.500 euro, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro.

Si tratta di parametri più restrittivi rispetto a quelli vigenti nel 2011, sia con riferimento all'ammontare massimo annuo agevolabile (si è passati da 6.000 euro a 2.500 euro) sia con riferimento al numero degli aventi diritto (sono ammessi solo i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 30.000 rispetto ai 40.000 euro dell'anno precedente). Inoltre, con riferimento all'ammontare agevolabile, la riduzione è stata inferiore anche rispetto alle disposizioni sperimentali previste nel 2008 (l'importo massimo era pari a 3.000 euro), le quali però si applicavano al solo II semestre

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

ANIASA

Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio
e Servizi Automobilistici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione delle Agenzie
di Recapito Espressi

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

2008, mentre l'agevolazione attuale si applica alle somme erogate nell'intero anno 2012.


Dai dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze sulle statistiche fiscali IRPEF anno 2010 (ricavate dalle dichiarazioni presentate nel 2011), risulta che nel 2010 la misura ha interessato poco meno di 6 milioni di lavoratori dipendenti, con un importo medio di 1.700 euro.

La riduzione della platea dei lavoratori potenzialmente interessati dall'agevolazione non è stata anticipata da alcun comunicato ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria (il DPCM è datato 23 marzo).

Tutto ciò ha creato una situazione di incertezza sull'ambito applicativo dell'agevolazione per l'anno 2012, inducendo in errore alcune imprese, che hanno iniziato ad applicare l'agevolazione sulle voci variabili della retribuzione erogate nei primi mesi del 2012, in attuazione di contratti collettivi di secondo livello vigenti, facendo affidamento sulla conferma dei parametri di accesso all'agevolazione vigenti nel 2011.

Confindustria chiederà all'Agenzia delle Entrate di valutare queste situazioni di incertezza interpretativa sulla normativa e la buona fede dei sostituti di imposta, per consentire agli stessi di versare in sede di conguaglio, senza applicazione di sanzioni, la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto sulla base dei nuovi parametri, seguendo la procedura prevista dalla circolare n. 19/2011 lo scorso anno per un problema analogo.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Giancarlo Cipullo)



All.

CI/mf